



Legge Europea 2018

Contenuto

Il provvedimento contiene **19 articoli, suddivisi in 8 capi**, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: **libera circolazione di persone, servizi e merci** (capo I, articoli 1-5); **giustizia e sicurezza** (capo II, articolo 6); **trasporti** (capo III, articoli 7 e 8); **fiscaltà, dogane e aiuti di Stato** (capo IV, articoli 9-12); **diritto d'autore** (capo V, articolo 13); **tutela della salute umana** (capo VI, articoli 14 e 15); **ambientale** (capo VII, articoli 16-18).

Si ricorda preliminarmente che **la legge europea**, insieme alla legge di delegazione europea è **uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea**.

Infatti, a fianco della legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

L'**articolo 1** reca alcune **modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali**, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare **modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito"** sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.

L'**articolo 2**, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le **incompatibilità** dell'attività di **agente d'affari in mediazione** con altre attività e professioni, limitandola alle attività **imprenditoriali** di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei **beni** afferenti al **medesimo settore merceologico** per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di **dipendente** (ad esclusione delle imprese di mediazione) di **ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo**; all'esercizio di **professioni intellettuali** afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di **conflitto di interessi**.

L'**articolo 3** modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di **rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio**, nonché al **rilascio** e al **rinnovo** del relativo **patentino**, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'**articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **sostituisce** interamente l'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della **procedura di infrazione 2017/2090** in materia di **pagamenti negli appalti pubblici**.

La direttiva 2011/7/UE, prescrive infatti che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire **entro 30 giorni di calendario dalla data** in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale, di fatto, **consente** alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di **non rispettare** tale termine. L'articolo 4 stabilisce quindi che **i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori**, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni.

L'**articolo 5**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un **decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle»** e di quelli da essi **derivati** o loro **sinonimi**, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.

L'**articolo 6** estende l'**ambito di applicazione delle disposizioni** della legge 22 aprile 2005, n. 69, in **materia di mandato di arresto europeo** e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

L'articolo 7 interviene in materia di **requisiti** previsti per gli **esaminatori di patenti di guida** diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della **procedura di infrazione 2014/4187** in materia di **regolazione del trasporto aereo**. In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è **assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti** (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'**ENAC** e il **concessionario** dei servizi aeroportuali un **contratto di programma**.

L'articolo 9 disciplina il **regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia**, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000. In particolare vengono esentate dal pagamento dell'**IVA** le predette prestazioni, a condizione che il loro **valore** sia **compreso nella base imponibile**, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i **termini di prescrizione dell'obbligazione doganale**, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la **notifica** dell'obbligazione doganale è fissato in **sette anni**.

L'articolo 11 contiene disposizioni per dare **piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010**, che disciplina la **vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra**.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **abroga un aiuto di Stato individuale** previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a **un milione di euro** per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (**Isiamed**).

L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della **Direttiva (UE) 2017/1564**, che mira a **garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura** di testi a **stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni**, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede **eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi**, novellando l'**articolo 71-bis** della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da **2-bis** a **2-terdecies**) che riprendono le previsioni della Direttiva.

L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle **buone prassi di fabbricazione**, alcune modifiche alla **disciplina sui medicinali per uso umano** (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la **direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017** (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018) concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di **adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017**, riguardanti rispettivamente i **dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro**.

In particolare le modifiche individuano nel **Ministero della salute** l'**autorità competente e responsabile degli organismi notificati** (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'**autorità designata** all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un **decreto del Ministro della salute** la determinazione delle **tariffe** per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.

L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al **decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del **Caso EU Pilot 8718/16/ENVI**, al fine di garantire la corretta attuazione **della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**. La modifica introduce adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al **monitoraggio** da parte dell'ISPRA del **rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE**.

L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo **smaltimento degli sfalci e delle potature** e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.

L'articolo 18, introdotto al Senato, **abroga** le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti **l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi**.

L'articolo 19 reca la **clausola di invarianza finanziaria** per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento che ha la finalità di garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, è riconducibile in primo luogo **all'articolo 117, primo comma, della Costituzione**, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea).

Ciò premesso il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una **pluralità di materie**, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni. Tra le prime si segnala l'ordinamento tributario dello Stato (art. 117, primo comma, lettera e: si richiamano in proposito gli articoli 2, 9 e 10 in materia, rispettivamente, di rivendite di tabacchi, IVA e obbligazioni doganali); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (art. 117, primo comma, lettera f: richiamo l'articolo 4 in materia di pagamenti negli appalti pubblici e l'articolo 6 in materia di mandato d'arresto europeo); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera s: si richiamano gli articoli 11, 16, 17 e 18, in materia, rispettivamente, di gas a effetto serra, rifiuti da apparecchiature elettroniche, smaltimento di sfalci e potature, impianti a biomassa).

Tra le materie di competenze concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si segnala la disciplina delle professioni (si richiama l'articolo 2, in materia di professione di agenti d'affari, disposizione per la quale però assume rilievo anche la tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e la tutela della salute (si richiamano gli articoli 14 e 15 in materia rispettivamente di medicinali e dispositivi medici).

Segnalo inoltre che, sul testo originario del provvedimento, la **Conferenza Stato-regioni** ha espresso, nella riunione del 4 ottobre 2018, un [parere favorevole](#).

Si ricorda infine che, in via generale, l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (la legge che regola i rapporti tra Italia e Unione europea), prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno **carattere cedevole** ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234. Ciò significa che tali disposizioni cessano efficacia nel momento in cui venga adottata una disciplina regionale in materia.

Senato: Nota Breve n. 43

Camera: n. 2

6 febbraio 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR002